

1. Visto per "adozione" (V.N.)

Solitamente si tratta di un visto di tipo "D", con durata di 365 gg, valido per un ingresso.

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso e al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero deliberata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Nel caso di adozione di cittadini stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani ed in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità giudiziaria italiana competente, sarà rilasciato un visto per turismo in favore di familiare UE se necessario per l'attraversamento della frontiera esterna (v. visto per Turismo).